



POLITICA FETBB PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI A SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE SUL LUOGO DI LAVORO

“Il cancro indotto dalle condizioni di lavoro uccide oltre 100.000 persone ogni anno nell'Unione europea. Il cancro è responsabile del 53% dei decessi legati al lavoro rispetto al 2% solamente per gli incidenti sul lavoro. Ciascuna di queste morti può essere prevenuta.”¹

INTRODUZIONE

Diciamo basta al cancro professionale!

I lavoratori dei settori dell'edilizia e del legno continuano a essere esposti professionalmente a sostanze chimiche pericolose. I regolamenti e le misure di prevenzione si fanno attendere.

Le sostanze chimiche cancerogene e mutagene stanno causando particolare stress ai lavoratori del settore, esposti come sono ad agenti che provocano tumori professionali, tra cui la polvere di silice cristallina, la polvere di legno, le emissioni di particolato dei motori diesel e alcuni tipi di fumi di saldatura. Ma possono essere esposti anche ad altri possibili agenti cancerogeni, tra cui formaldeide, cromo esavalente e PCB (policlorobifenili). Anche i nanomateriali come i nanotubi di carbonio (CNT) hanno il loro potenziale cancerogeno.

La Federazione Europea dei Lavoratori Edili e del Legno presta grande attenzione non solo alle condizioni di lavoro ma anche allo sviluppo di nuovi prodotti e processi e alle prospettive dei vari settori che rappresenta.

In questo contesto, ci troviamo di fronte a una crescente dinamica di cambiamento e innovazione che influisce su vari aspetti del lavoro di milioni di persone, oltre che sui consumatori e sull'ambiente. Questi aspetti comprendono le caratteristiche dei prodotti, le nuove qualifiche e competenze di lavoro, le possibili riduzioni dell'impiego di materie prime e nuovi metodi di trattamento delle stesse, ma presentano anche nuovi pericoli per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. L'uso industriale di questi prodotti e sostanze chimiche gioca un ruolo importante in questi processi innovativi. È vero che innovazione e progresso non sono in conflitto con la salute dei lavoratori, tuttavia dovrebbero essere basati su principi di sostituzione e misure precauzionali che favoriscano la sostenibilità e il benessere. L'esempio classico della natura bifronte di questo tipo di evoluzione è la fibra di l'amiante, che ha conferito ai prodotti caratteristiche completamente nuove, ha permesso nuove applicazioni ed è stata impiegata in migliaia di prodotti, ma che ha finito per uccidere centinaia di migliaia di persone che vi erano state esposte nel luogo di lavoro, in casa o semplicemente nell'ambiente circostante.

¹ Jukka Takala, Presidente di ICOH-CIST ed ex direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L'obiettivo generale della FETBB è la promozione di posti di lavoro più numerosi e migliori, e la garanzia di processi sicuri e sostenibili guidati dal principio precauzionale. La FETBB sostiene l'introduzione del massimo livello di protezione dei lavoratori. A tutela della loro salute e occupabilità, tutti i lavoratori dovrebbero godere di una protezione efficace contro i rischi che presentano sostanze quali, tra l'altro, quelle cancerogene e mutagene.

L'eliminazione del cancro professionale dovrebbe essere un obiettivo primario per la politica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dovrebbe essere integrata in tutte le relative aree politiche come la pubblica sanità e l'ambiente.

Il presente documento politico intende contribuire al necessario dibattito sulla revisione della direttiva 2004/37/CE sull'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Dopo una breve informativa sulla direttiva europea e sul processo di discussione in corso, il documento discute diverse sostanze altamente preoccupanti, nella fattispecie:

- Amianto
- Creosoti
- Silice cristallina
- Diclorometano negli sverniciatori
- Particolato motori diesel
- Formaldeide
- Fibre minerali artificiali
- Nanomateriali
- Polvere di legno

NORMATIVA UE SULLA SALUTE E SICUREZZA

In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la normativa UE è lo strumento principale per fissare i requisiti minimi e definire i rischi specifici e la loro attenuazione/eliminazione. Il concetto e il suo risultato sono assai bene accolti dalle organizzazioni sindacali e dai datori di lavoro a livello europeo e regionale. La direttiva quadro del 1989² definisce i principi generali per la prevenzione dei rischi professionali e la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e funge da struttura portante per interventi europei specifici.

La direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni mira a proteggere i lavoratori dai rischi dell'esposizione a tali agenti durante il lavoro. Questa sesta 'direttiva particolare' basata sull'articolo 16 della direttiva quadro e adottata nel 1990, è una direttiva minima che permette agli Stati membri di fissare disposizioni più rigorose. La direttiva sugli agenti cancerogeni prevede valori limite di esposizione professionale vincolanti (BOELV), ed è stata oggetto di varie revisioni, l'ultima delle quali è la direttiva 2004/37/CE³ del 2004. Nella sua forma attuale, la direttiva prevede valori limite per tre sole sostanze: benzene, cloruro di vinile e polveri di legno duro.

Oltre a ciò, numerose sostanze ricadono nell'ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni essendo classificate come tali (categoria 1A o 1B) in base ai criteri stabiliti da regolamento CLP (regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele). Dopo un inizio promettente, le attività sono giunte a un punto morto. Non sono più stati incorporati valori limite di esposizione per altre sostanze cancerogene, né la direttiva è stata ampliata alle sostanze tossiche per la riproduzione.

La FETBB sostiene pienamente i principi della direttiva quadro e della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni.

- In particolare, le sostanze cancerogene (o sospette tali) devono essere eliminate dall'ambiente di lavoro (principio di sostituzione/rimpiazzo);
- Solo le sostanze provatamente innocue dovrebbe essere autorizzate;

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31989L0391>

³ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0023:0034:EN:PDF>

- Se una sostanza non può essere rimpiazzata, dovrebbe essere trattata in un sistema chiuso, e le emissioni residue dovrebbero essere ridotte per quanto (tecnicamente) possibile;
- Occorre fissare valori limite di esposizione professionale vincolanti.

Riguardo alle misure di prevenzione, la FETBB rivendica il massimo livello di protezione offerto dalla legge, oltre a interventi complementari settoriali sotto forma di buone prassi e misure di prevenzione adottate dalle parti sociali.

LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA SUGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

In tutti i settori lavorativi rappresentati dalla FETBB si utilizzano ampiamente e con sempre maggiore frequenza sostanze chimiche. In molti casi i lavoratori sono soggetti a esposizioni multiple, il cui effetto combinato ha delle conseguenze sulla loro salute. Se non corriamo ai ripari con corrispondenti politiche di prevenzione, c'è una bomba sanitaria a orologeria pronta a esplodere.

Nel 2014, l'International Journal of Cancer ha pubblicato i risultati di uno studio⁴ da cui risulta che il 20% dei muratori sono esposti alla silice, il 6% a emissioni diesel e il 5% all'amianto. Tutte sostanze cancerogene. In questo contesto, la FETBB e molti altri soggetti interessati hanno continuato a chiedere l'inclusione nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni di altre sostanze e propongono specifici valori limite per diverse altre sostanze. Di conseguenza, la Commissione europea aveva lanciato una prima fase di consultazione nel 2004 e una seconda fase nel 2007. Da allora nulla si è mosso e tutto è bloccato dall'agenda REFIT della Commissione europea, ma ora la procedura si è riaperta.

Eppure, nonostante l'eccellente quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e nonostante le prove scientifiche che dimostrano come molti agenti cancerogeni siano ancora in uso, la direttiva copre i valori limite di esposizione professionale per tre sole sostanze, cosa tanto più scandalosa se si considera che quasi tutti gli Stati membri hanno già fissato dei BOELV (valori limite di esposizione professionale vincolanti) per molte sostanze. È chiaro che la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni sta fallendo perché non è aggiornata.

La Federazione Europea dei Lavoratori Edili e del Legno:

- chiede al legislatore europeo di presentare quanto prima una revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, con l'inclusione di BOELV per le più comuni sostanze pericolose;
- aderisce all'elenco della Confederazione Sindacale Europea degli agenti cancerogeni che la direttiva 2004/37 dovrebbe coprire e ribadisce la necessità di includere più di 50 sostanze nella direttiva⁵;
- esorta, in particolare, a fissare maggiori livelli di protezione dalle seguenti sostanze, di comune impiego nei settori dell'edilizia e del legno:
 - Amianto
 - Creosoti
 - Silice cristallina
 - Diclorometano negli sverniciatori
 - Particolato motori diesel
 - Formaldeide
 - Fibre minerali artificiali
 - Nanomateriali
 - Polvere di legno
- invita i politici a tutti i livelli a far progredire il processo di revisione e a lavorare sulla questione insieme ai soggetti interessati;
- invita le istituzioni europee e le altre parti interessate a discutere insieme a noi le modifiche da apportare alla direttiva attuale e a sostenere una versione migliorata.

⁴ Citato da: <https://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Risque-eleve-de-cancer-du-poumon-chez-les-macons>

⁵ Si veda <https://www.etui.org/Publications2/Reports/Carcinogens-that-should-be-subject-to-binding-limits-on-workers-exposure>

AMIANTO

Nonostante il bando alla sua produzione e utilizzo nell'UE, l'amianto continua ancora oggi a rappresentare una notevole minaccia per la salute. Ciò vale in particolare per i lavoratori del settore edile. L'amianto è presente in milioni di edifici (costruiti principalmente tra il 1950 e il 1990) e nelle infrastrutture. Con circa 47.000 decessi ogni anno collegati all'amianto solo in Europa, la sostanza fa più vittime degli incidenti stradali (25.000-30.000 /anno).

Identificare prodotti contenenti amianto non è sempre facile. Talvolta sono rilevabili immediatamente come nel caso delle tegole per tetti in cemento-amianto. Troppo spesso però rimangono nascosti in virtualmente ogni parte della struttura di un edificio: pavimenti, finestre, isolamento e sistemi di riscaldamento / raffreddamento. Questo mette gli addetti a lavori di manutenzione, rinnovo o demolizione a rischio continuo di esposizione alle fibre di amianto, tuttavia essi sono spesso ignari dei pericoli e in molti paesi non dispongono della necessaria formazione e sensibilizzazione, né di misure di sicurezza preventive.

Anche se la quantità di fibre inalate in un giorno può essere ridotta, la comunità scientifica concorda che non c'è un valore limite sicuro di esposizione e, considerata l'esposizione accumulata nel corso della vita professionale, il rischio di ammalarsi di mesotelioma, tumore al polmone, asbestosi o un'altra malattia correlata all'asbestosi è molto elevato. Alla luce di questi pericoli, il settore edile dovrà farsi carico di eliminare l'amianto dal patrimonio edilizio europeo e proteggere i suoi lavoratori dai relativi rischi nel corso della loro vita professionale.

Considerato il numero elevato di casi di cancro legati all'amianto e le rischiose prassi di lavoro vigenti, i politici europei dovrebbero contribuire a minimizzare il rischio attraverso il lancio di un'azione di portata europea volta alla rimozione sicura dell'amianto.

Posizione della FETBB:

- *La direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro dovrebbe essere migliorata, specialmente attraverso una chiara distinzione tra lavoratori che trattano professionalmente l'amianto e altre attività, aggiungendo allegati sulle qualifiche minime di queste due tipologie di lavoratori.*
- *Il valore limite vincolante fissato dalla Direttiva 2009/148, pari a 0,1 fibre per cm³, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di 8 ore (TWA) (= 100.000 fibre di amianto per m³) dovrebbe essere ridotto a 0,01 fibre per cm³, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo di 8 ore (TWA) (= 10.000 fibre di amianto per m³).*
- *La FETBB chiede il bando totale dell'amianto nell'UE. Le rimanenti esenzioni, così come enunciate nell'Allegato 17 del Regolamento REACH, che consentono agli Stati membri di immettere sul mercato prodotti con elementi contenenti amianto, fabbricati prima del 2005, devono essere limitate in modo più chiaro.*
- *Facciamo appello alla Commissione europea affinché definisca programmi che integrino l'efficienza energetica negli edifici con la rimozione sicura dell'amianto.*
- *Dovrebbero essere elaborati programmi di formazione a livello europeo incentrati sui lavoratori che non sono pervisti lavorare con l'amianto, ma che ciò nondimeno devono far fronte a questa sostanza, come gli addetti alle riparazioni, gli elettricisti, gli installatori di impianti di riscaldamento, i lavoratori che si occupano di riciclaggio.*

CREOSOTI

Il creosoto o olio di pece è un prodotto della distillazione del catrame minerale, una sostanza chimica impiegata nella conservazione del legno, efficiente ma tossica. È utilizzato per l'impregnazione industriale di traversine ferroviarie e pali indicatori. L'olio di creosoto è costituito da centinaia di composti organici, molti dei quali sono dannosi per l'ambiente e la salute umana.

L'uso di legname trattato con olio di creosoto è limitato da un emendamento all'Allegato XVII del Regolamento REACH (552/2009). Ai sensi dell'emendamento, il legname impregnato con creosoto è destinato unicamente agli utilizzatori professionali. Il legno trattato con creosoto può essere utilizzato unicamente nelle linee aeree (linee elettriche aeree e altre strutture) con contatto di terra permanente, traversine ferroviarie o ponti e altre strutture esterne portanti corrispondenti. L'uso del creosoto nella conservazione di altre tipologie di legname (come i pali delle staccionate) non è più consentito.

Il creosoto può provocare irritazione cutanea, oculare e delle vie respiratorie. Può inoltre causare reazioni cutanee allergiche, in particolare in caso di esposizione alla luce del sole. Un'esposizione a lungo termine o molto intensa può avere effetti cancerogeni o mutageni. Il creosoto è classificato come cancerogeno di categoria 1B, secondo la classificazione armonizzata ai sensi del regolamento CLP dell'UE.

L'esposizione può avere luogo respirando i fumi di olio di creosoto (p.es. durante l'impregnazione del legname). Occorre prestare particolare attenzione durante il trattamento o la manipolazione del legno impregnato con creosoto.

Il creosoto è incluso anche nel Regolamento sui biocidi (BPR). È stato approvato come sostanza biocida attiva per la conservazione del legno. Tuttavia, di recente, i criteri sono cambiati e adesso le sostanze che rientrano nei cosiddetti "criteri di esclusione" (= CMR, PBT, vPvB, interferenti endocrini) non possono più essere approvate come sostanze attive ai sensi del Regolamento sui biocidi, salvo che:

- il rischio di esposizione nel quadro di condizioni d'uso del caso peggiore sia trascurabile
- sia essenziale prevenire o controllare un grave pericolo, o
- la mancata approvazione non comporti impatti negativi sproporzionati per la società rispetto ai rischi derivanti dall'uso (= perdita di posti di lavoro).

Attualmente, l'UE sta preparando una relazione su una possibile nuova autorizzazione del creosoto come sostanza biocida attiva a livello comunitario e cercherà di dimostrare che il terzo punto di cui sopra si riferisce ad alcuni processi di produzione che fanno uso di creosoti.

Posizione della FETBB:

- *Le sostanze cancerogene utilizzate sul luogo di lavoro (come il creosoto) devono essere eliminate gradualmente e sostituite con prodotti alternativi più sicuri.*
- *Oggi, sostituire i creosoti è tecnicamente fattibile in tutte le applicazioni.*
- *Ci opponiamo a qualsiasi apertura nei confronti di nuove autorizzazioni all'uso dei creosoti*

SILICE CRISTALLINA

Il diossido di silicio cristallino respirabile si trova nella sabbia, nella ghiaia, nell'argilla, nella roccia, ecc. L'esposizione a silice cristallina respirabile (SCR) si verifica di frequente nei cantieri. La polvere viene generata nei lavori con sabbia e terra, e anche durante le operazioni di trapanatura, taglio, molatura o altro tipo di lavorazione dei materiali da costruzione come calcestruzzo, malta, calcestruzzo alleggerito, mattoni, lastre di cemento di copertura, tegole e granito.

Attualmente, la SCR non è inclusa nella direttiva sulle sostanze cancerogene. Da molti anni la Commissione europea prende in considerazione la possibilità di presentare proposte che includano la SCR nella direttiva. Nel 2003, comitato scientifico dell'UE sui limiti di esposizione professionale (SCOEL) aveva pubblicato una relazione sulla SCR. Lo SCOEL raccomanda i seguenti valori di soglia: *"Risulta che un OEL dovrebbe essere inferiore a 0,05 mg/m3 di polvere di silice respirabile"*.⁶

Nel 2012, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha pubblicato una relazione (Monografia 100c)⁷ sul quarzo. L'IARC classifica la silice cristallina come cancerogena per l'uomo, concludendo nella sua relazione che *"vi sono prove sufficienti di cancerogenicità nell'uomo da parte della silice cristallina sotto forma di quarzo o cristobalite. La silice cristallina sotto forma di polvere di quarzo o cristobalite provoca tumore al polmone. Nelle sperimentazioni su animali vi sono prove sufficienti di cancerogenicità della polvere di quarzo. Nelle sperimentazioni su animali vi sono prove limitate di cancerogenicità della polvere di tridimite e della polvere di cristobalite"*.⁸

Nel 2011, l'Istituto scozzese di medicina del lavoro (IOM) ha pubblicato una relazione sugli effetti della SCR sulla salute e relative opzioni politiche⁹. La relazione IOM stima a circa 5,3 milioni i lavoratori nell'UE esposti alla SCR, e circa 4 milioni di questi sono occupati nel settore edile. Ciò significa che l'edilizia incide per il 75% dell'esposizione professionale alla SCR. Nella relazione, l'IOM valuta opzioni tecniche mirate a fissare un valore di soglia per la SCR di 0,05, 0,1 o 0,2 mg/m3.

L'IOM afferma nella relazione¹⁰ che:

il 63% dei lavoratori edili esposti è esposto a valori superiori a 0,05 mg/m3, il 48% è esposto a valori superiori a 0,1 mg/m3 e il 32% è esposto a valori superiori a 0,2 mg/m3. Nel 2010, nell'UE ci sono stati circa 6.870 decessi per tumore al polmone e 7.645 casi di tumore al polmone registrati per esposizione alla SCR. Il numero di decessi stimato nel 2060 a causa dell'esposizione alla SCR è di 5.685.

- Un valore di soglia di 0,05 mg/m3 porterebbe a una riduzione di tale numero di decessi per tumore al polmone nel 2060, a 337.
- Un valore di soglia di 0,1 mg/m3 porterebbe a una riduzione di tale numero di decessi per tumore al polmone nel 2060, a 818.
- Un valore di soglia di 0,2 mg/m3 porterebbe a una riduzione di tale numero di decessi per tumore al polmone nel 2060, a 1.721.

La relazione stima che i costi maggiori per conformarsi a un valore soglia della SCR sarebbero sostenuti dal settore edile: 17 miliardi di euro per un valore soglia di 0,05 mg/m3 e 485.000 imprese edili interessate.

Posizione della FETBB:

- Occorre migliorare il quadro giuridico a livello europeo.
- Per limitare al massimo i livelli di esposizione, la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni dovrebbe fissare un valore soglia per la silice cristallina.
- Tale valore di soglia vincolante dovrebbe essere conforme alle raccomandazioni del 2003 dello SCOEL (0,05 mg/m3).

⁶ SCOEL/SUM/94-final, novembre 2003, p. 8

⁷ <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/index.php>

⁸ "La silice cristallina sotto forma di polvere di quarzo o cristobalite è cancerogena per l'uomo (Gruppo 1)."

⁹ http://www.iom-world.org/pubs/iom_tm9508.pdf

¹⁰ IOM, Salute, aspetti socioeconomici e ambientali di possibili emendamenti alla direttiva UE..., silice cristallina respirabile, 2011 (pp. 21-22)

DICLOROMETANO NEGLI SVERNICIATORI

Gli sverniciatori o prodotti svernicianti sono utilizzati per rimuovere la vernice e altre finiture, e anche per pulire la superficie sottostante. Gli sverniciatori sono liquidi o gel. L'azione di un prodotto sverniciante consiste nella penetrazione delle molecole del principio attivo nella pellicola di vernice, che ne provocano il rigonfiamento; questo aumento di volume determina sollecitazioni interne, che, unitamente a un indebolimento dell'adesione dello strato alla superficie sottostante, porta alla separazione dello strato di vernice dal supporto.

Gli sverniciatori sono costituiti da svariati composti organici, molti dei quali sono dannosi per l'ambiente e la salute umana. Storicamente, il principale principio attivo presente nei più comuni prodotti svernicianti è il diclorometano (DCM), chiamato anche cloruro di metilene, che può costituire un serio rischio per la salute (può danneggiare il sistema nervoso centrale ed è cancerogeno). L'IARC classifica il diclorometano come cancerogeno di categoria 2a.

L'uso di prodotti svernicianti a base di diclorometano è limitato dal Regolamento REACH (Allegato 17).¹¹ Tuttavia, l'Articolo 2 del Regolamento REACH stabilisce le condizioni per eventuali deroghe allo scopo di continuare a utilizzare prodotti svernicianti a base di diclorometano per "alcune attività" riguardanti "professionisti appositamente formati".

Questo concetto è inappropriato per il settore edile e della lavorazione del legno. Nelle professioni che utilizzano prodotti svernicianti, il numero di lavoratori autonomi varia da paese a paese, ma in genere è elevato. Questi lavoratori hanno un accesso limitato alle informazioni sulla prevenzione, uno scarso accesso alla formazione e non possono permettersi sistemi di prevenzione adeguati. Inoltre, nel settore della sverniciatura, dobbiamo far fronte a un gran numero di attività "fai da te", e non è possibile impedire a queste persone di utilizzare un prodotto immesso in commercio.

L'uso professionale degli sverniciatori avviene spesso sui luoghi di lavoro provvisori e quindi, in pratica, non vengono utilizzati dispositivi autonomi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, spesso è complicato utilizzare una protezione efficace basata su equipaggiamenti di protezione personale (PPE). Esistono guanti di protezione, ma questi potrebbero non offrire una protezione adeguata o perdere troppo rapidamente la loro capacità di protezione. Per di più, i guanti proteggono la pelle dall'esposizione, ma non dall'inalazione.

Solo i dispositivi autonomi di protezione delle vie respiratorie possono garantire condizioni di lavoro sicure, ma questi dispositivi sono costosi e pertanto, nella maggior parte delle attività dei nostri settori, dove si utilizzano prodotti a base di diclorometano, i datori di lavoro hanno tendenza a non investire in questi equipaggiamenti di protezione personale.

Poiché gli sverniciatori senza diclorometano sono facilmente reperibili in commercio, non vi sono ulteriori argomentazioni contro un divieto generale e globale di questa famiglia di prodotti svernicianti a base di diclorometano. Un divieto dovrebbe inoltre essere in linea con la politica generale dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Posizione della FETBB:

- *L'unico metodo efficace è rappresentato dalla sostituzione totale degli sverniciatori a base di diclorometano.*
- *Per ottenere un alto livello di protezione, si dovrebbe limitare l'uso dei prodotti svernicianti contenenti diclorometano, e inoltre si dovrebbe introdurre un divieto generale a livello dell'UE.*
- *Gli sverniciatori contenenti diclorometano devono essere inclusi nella direttiva 2004/37/CE sui prodotti cancerogeni e mutageni.*
- *È necessaria un'azione a livello comunitario per la promozione di sostituti innocui degli sverniciatori a base di diclorometano.*
- *Si dovrebbero intraprendere azioni specifiche nei confronti del settore "fai da te" e in particolare riguardo ai mercati del "fai da te"*
- *La Commissione europea e i legislatori europei sono invitati ad esaminare altre sostanze chimiche eventualmente pericolose presenti negli sverniciatori.*

¹¹ <http://echa.europa.eu/documents/10162/0ea58491-bb76-4a47-b1d2-36faa1e0f290>

EMISSIONI DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

Le cosiddette macchine mobili non stradali includono una grande varietà di motori a combustione interna installati in dispositivi che vanno dai piccoli tagliaerba manuali, alle motoseghe, ai soffiatori/aspirafoglie, alle grandi macchine da costruzione, scavatori e imbarcazione per navigazione interna. Si tratta in gran parte di motori diesel o a due tempi. Il problema principale di questi motori/macchinari sono le loro emissioni.

I gas di scarico dei motori diesel sono dannosi per la salute. L'IARC li classifica tra le sostanze cancerogene per l'uomo (Gruppo 1). Secondo la Commissione europea, il settore delle macchine mobili non stradali è responsabile di circa il 15 % delle emissioni di ossido di azoto e del 5 % delle emissioni di particolato nell'UE. Probabilmente, nelle grandi città è responsabile di una quota assai maggiore di emissioni di polveri sottili.

La direttiva 97/68, che fissa valori limite per diverse classi di motori, è ora in fase di revisione alla luce degli sviluppi tecnologici e della maggiore preoccupazione destata dalle conseguenze delle emissioni sull'ambiente. In 2014, ha presentato il testo della proposta di revisione della direttiva e della sua trasformazione in regolamento (COM[2014]581 final)¹².

La proposta di regolamento rientra nell'ambito della legislazione ambientale, pertanto nonostante la maggior parte dei motori coperti sia installata in attrezzature da lavoro, non vi sono riferimenti alla salute professionale. Il che può essere logico in termini di classificazione giuridica, ma nella pratica trascura la situazione specifica di rischio per milioni di lavoratori.

Oltre a regolamentare le emissioni si dovrebbe considerare anche l'importanza dei combustibili e dei lubrificanti. Il regolamento dovrebbe prendere in considerazione l'uso della benzina esente da benzene, detta anche benzina alchilata o benzina verde, che permette di eliminare completamente il cancerogeno benzene e di ridurre gli ossidi di azoto nei motori (portatili).

La FETBB si oppone all'eliminazione dei veicoli agricoli e forestali dall'ambito del regolamento. Così com'è, il nuovo regolamento non protegge a sufficienza i lavoratori dalle emissioni di questi tipi di motori.

Posizione della FETBB:

- *Occorre migliorare il quadro giuridico a livello europeo. Per limitare al massimo i livelli di esposizione, la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni dovrebbe includere un valore soglia per gas di scarico dei motori diesel.*
- *Chiediamo in particolare alla Commissione europea di condurre una ricerca su quanti lavoratori (che lavorano direttamente con e in vicinanza dei motori) sono esposti alle emissioni di attrezzature NRMM e a quali livelli.*
- *Alla luce degli studi scientifici, si dovrebbe esaminare in dettaglio anche il contenuto di particelle dei lubrificanti.*
- *Il regolamento dovrebbe rendere obbligatorio l'uso della benzina esente da benzene, detta anche benzina alchilata o benzina verde, che permette di eliminare completamente il cancerogeno benzene e di ridurre gli ossidi di azoto nei motori (portatili).*
- *Quanto al monossido di carbonio (CO), occorre in particolare verificare i valori limite per le categorie NRSh (portatili) e NRS (da 610 a 805 g/kWh). Dato che taluni lavoratori (per esempio quelli addetti alla silvicoltura e all'abbattimento di piante) sono particolarmente esposti al pennacchio di scarico delle macchine portatili, occorre rideterminare correttamente lo stato attuale della tecnologia.*
- *Si chiede alla Commissione europea di specificare se la questione sarà coperta in una delle direttive esistenti (p.es. attrezzature di lavoro; agenti chimici) o se sia necessaria una direttiva separata.*

¹² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0581:FIN>

FORMALDEIDE

Sulla base di vari studi, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione ha classificato la formaldeide nel gruppo I degli agenti cancerogeni per l'uomo¹³. Inoltre, la formaldeide ha altri seri effetti sulla salute, tra cui sensazioni di bruciore agli occhi, naso e gola, starnuti, nausea e irritazioni cutanee.

Il Comitato scientifico dell'UE sui valori limite di esposizione professionale (SCOEL) ha proposto un valore limite di 0,3 ppm. Dopo di che, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSHW) in Lussemburgo ha deciso e sua volta di raccomandare lo stesso valore alla Commissione europea.

Queste decisioni sono state prese sullo sfondo del consenso della comunità scientifica sugli effetti cancerogeni delle formaldeide e dell'elenco dei rischi ad essa associati (p.es. allergie, disturbi o irritazione della pelle e delle vie respiratorie, ustioni, tossicità se ingerita). Si sta ancora studiando, e non è stato ancora provato scientificamente, se sia possibile fissare un valore limite che, se rispettato, possa garantire la sicurezza dei lavoratori e quale sia questo eventuale valore.

La FETBB accoglie positivamente le discussioni su una sostanza che è impiegata sui luoghi di lavoro e che costituisce un pericolo per i lavoratori. La formaldeide interessa i lavoratori dei settori rappresentati dalla FETBB. Nel settore dei pannelli in legno, in particolare, la formaldeide è ampiamente utilizzata nel processo di produzione e sta diventando parte integrante di molti tipi di pannelli.

Oltre a un'efficace protezione dei lavoratori, si dovrebbe pensare anche alla protezione dei consumatori.

La FETBB è peraltro fermamente convinta che la normativa possa incoraggiare le imprese ad adottare le misure di riduzione tecnicamente fattibili. Insieme all'EPF (European Panel Federation) e alla Confederazione europea delle Industrie della lavorazione del legno, la FETBB ha elaborato un progetto per definire soluzioni tecniche per taluni processi di produzione dei pannelli in cui i lavoratori sono particolarmente esposti. I risultati del progetto dimostrano chiaramente che delle soluzioni tecnicamente fattibili esistono.

Anche se sostituire la formaldeide non è facile, sono state utilizzate varie opzioni con successo, specialmente nel settore dei pannelli che è uno dei maggiori consumatori di formaldeide in Europa.

Posizione della FETBB:

- *Il quadro legislativo dovrebbe essere migliorato a livello comunitario aggiungendo nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni un valore limite di esposizione professionale vincolante per la formaldeide al fine di minimizzare i livelli di esposizione.*
- *Per prevenire tutti i possibili effetti avversi sulla salute derivanti da un'esposizione alla formaldeide, la FETBB chiede alla Commissione europea di fissare un valore limite vincolante a 0,2 ppm.*
- *Una parallela ricerca sui sostituti della formaldeide dovrebbe essere sostenuta dal programma europeo di ricerca Horizon 2020.*
- *Le imprese dovrebbero ricevere supporto dagli Stati membri per l'implementazione del nuovo valore limite.*

¹³ Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans. Silica, some silicates, coal dust and para-aramid fibrils, vol. 68, Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997

FIBRE MINERALI PER ISOLAMENTO (LANA MINERALE)

Esistono molti tipi diversi di materiali fibrosi inorganici artificiali (sintetici) utilizzati nei luoghi di lavoro (indicati in precedenza come fibre minerali artificiali).

La lana minerale (lana di vetro, lana di roccia) è utilizzata per l'isolamento termico e acustico degli edifici e per la protezione antincendio strutturale.

Di fibre minerali si parla spesso come lana isolante o semplicemente come lana minerale. Le fibre minerali per isolamento sono a base di silice e contengono diverse quantità di altri ossidi inorganici.

Storicamente, la lana minerale è stata associata a possibili effetti sulla salute, tra cui ridotta funzione polmonare, bronchite cronica, irritazione della pelle e tumore.

Le fibre sono definite da specifici parametri geometrici (lunghezza, diametro e rapporto tra questi) e dalla loro biopersistenza. Tali parametri definiscono anche il loro potenziale di rischio e la loro virulenza. Anche la composizione chimica può incidere sui possibili effetti sulla salute. Quando si valutano gli effetti tossicologici della lana minerale, si prende in considerazione se le fibre sono biopersistenti o biosolubili. Le fibre classificate come biosolubili sono considerate non cancerogene, mentre le fibre minerali biopersistenti sono considerate cancerogene. Attualmente, e sulla base di queste considerazioni, lo SCOEL sta rivedendo la propria posizione sulle fibre minerali.

Vecchie e nuove fibre

In generale, le fibre minerali per isolamento possono essere suddivise in due categorie:

- Fibre minerali per isolamento costituite da fibre con proprietà biopersistenti. Spesso queste fibre vengono definite "vecchie". Nell'UE, sono state prodotte fino a circa il 2000 (l'anno è a titolo indicativo).
Il "vecchio" materiale fibroso cancerogeno è ancora presente in milioni di vecchi edifici, e i residenti, ma anche i lavoratori che si occupano di manutenzione, ristrutturazione, demolizione o altre attività simili, sono potenzialmente esposti a questo tipo di fibre.
- Fibre minerali per isolamento costituite da fibre con proprietà biosolubili (senza indicazione di cancerogenicità; indicate dalla nota Q¹⁴ nel regolamento). Spesso queste fibre vengono definite "nuove". Nell'UE, sono state prodotte a partire dal 1995 (l'anno è a titolo indicativo).

Inoltre, le dimensioni delle fibre sono di importanza fondamentale in quanto a biopersistenza e potenziale di tossicità/cancerogenicità delle fibre.

Ai fini normativi, la particelle sono considerate fibre quando presentano le seguenti caratteristiche dimensionali: lunghezza $L > 5 \mu\text{m}$, diametro $D < 3 \mu\text{m}$ e rapporto lunghezza/diametro $L:D > 3:1$, soddisfacendo così i criteri di definizione di fibre dell'OMS. Questi corrispondono alla frazione respirabile di polvere fibrosa limitata a quelle in grado di penetrare la regione alveolare nell'uomo ($D < 3 \mu\text{m}$).¹⁵

Le fibre più lunghe di $5 \mu\text{m}$, più corte di $100 - 200 \mu\text{m}$, di diametro inferiore a $3 \mu\text{m}$, con un rapporto lunghezza/diametro di almeno $3:1$ sono considerate respirabili.¹⁶

IARC

L'IARC ha classificato nel 2002 la lana di vetro e la lana di roccia isolanti come non classificabili in quanto alla loro cancerogenicità per l'uomo (Gruppo 3), tuttavia fibre di vetro per applicazioni speciali come le fibre di vetro "E" e "475" sono possibili cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2B). Le fibre indicate come meno biopersistenti non rientravano in questa valutazione¹⁷.

¹⁴ Se il criterio della nota Q è rispettato, la fibra è considerata non cancerogena.

¹⁵ SCOEL/SUM/88, marzo 2012, p. 4

¹⁶ SCOEL/SUM/88, marzo 2012, p. 11

¹⁷ Monografia IARC 81:339, 2002

Classificazione della lana minerale nel Regolamento CLP¹⁸

650-016-00-2	Lana minerale, ad eccezione di quella specificata altrove in questo Allegato; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un orientamento casuale e che contengono un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18% in peso]	—	—	Carc. 2	H351	GHS08 Wng	H351			AQR
--------------	--	---	---	---------	------	--------------	------	--	--	-----

- Nel Regolamento CLP, la lana minerale è classificata come sospetto cancerogeno per l'uomo (Carc. 2). A causa delle esclusioni presenti nel regolamento, in relazione alle proprietà biopersistenti (biosolubili) delle fibre, non tutte le fibre minerali sono considerate cancerogene.
- L'ultima colonna sulla destra indica le varie note (A, Q, R) nel Regolamento CLP. La nota Q sottolinea i criteri in relazione alla biopersistenza, che stabiliscono se la classificazione di cancerogenicità debba essere applicata o meno.

Restano aperte molte questioni in merito alla derivazione e giustificazione scientifica della definizione di composizione chimica nella nota Q¹⁹.

La classificazione delle fibre minerali artificiali è tuttora oggetto di preoccupazione, come sottolineato in un documento del Comitato per la valutazione del rischio (RAC) dell'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche)²⁰. Nel 2014, il RAC ha adottato un parere riguardo alla proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH) delle "microfibre di vetro di composizione rappresentativa".²¹ Nel 2014, il RAC ha ammesso che le microfibre di vetro di dimensioni rilevanti e biopersistenti dovrebbero essere considerate *de facto* come cancerogene (p 10). Secondo il RAC, inoltre, le microfibre di vetro di composizione rappresentativa non dovrebbero essere contrassegnate con la nota Q. In verità, le prove sperimentali indicano biopersistenza ed eccessiva cancerogenicità, che non giustifica un'esclusione dalla classificazione di cancerogeno, così come sottolineato dal RAC (p 12).

Posizione della FETBB:

- *il quadro legislativo dovrà essere migliorato a livello comunitario aggiungendo nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni un valore limite di esposizione professionale vincolante per quelle fibre minerali presenti nella lana di vetro per isolamento, classificate come cancerogene ai sensi del Regolamento CLP.*
- *Per le fibre minerali non classificate come cancerogene, dovrà essere definito un valore limite di esposizione professionale indicativo nella Direttiva sugli agenti chimici (98/24).*
- *La FETBB suggerisce di esaminare nuovamente la classificazione delle fibre minerali per isolamento.*
- *Si dovrebbe esaminare se le fibre biosolubili danneggiano o meno le cellule. Si dovrebbe anche esaminare l'impatto della composizione chimica delle fibre sulla salute, soprattutto nel caso delle fibre biosolubili.*
- *Dovrà essere realizzato uno studio europeo in merito all'uso della lana minerale classificata come cancerogena, oltre ad una valutazione della tracciabilità della lana minerale con potenziale cancerogeno.*
- *Il comitato scientifico dell'UE sui limiti di esposizione professionale (SCOEL) dovrà valutare e presentare una raccomandazione sui limiti di esposizione per la lana minerale.*

¹⁸ Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica del CLP, si veda <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R0790>; versione consolidata del CLP [cercare 650-016-00-2]: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601>

¹⁹ Secondo Paul Harrison et al (Regulatory risk assessment approaches for synthetic mineral fibres, 2015, p 430)

²⁰ Il comitato per la valutazione del rischio (RAC) prepara le opinioni dell'ECHA relative ai rischi che le sostanze presentano per l'uomo e per l'ambiente nelle procedure REACH e CLP. Le decisioni finali sono prese dalla Commissione europea.

²¹ <http://echa.europa.eu/documents/10162/9e2e8779-4f7e-44d4-90af-11a6b072685f>

NANOPARTICELLE

Nei settori dell'edilizia, della lavorazione del legno e della silvicoltura si stanno introducendo sempre più nanomateriali nei nuovi prodotti²². Il settore dei nanomateriali è un'attività economica in rapida crescita in Europa ed è considerato una tecnologia abilitante fondamentale da Horizon 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Di norma, l'esposizione a nanoparticelle in ambito professionale prende forma di frazioni, ossia l'esposizione di base (esterna al luogo di lavoro): esposizione a nanoparticelle emesse dal nanomateriale stesso e/o polveri contenenti nanoparticelle, o a nanoparticelle generate da macchinari.

All'inalazione, le particelle inerti insolubili sono potenzialmente più pericolose se di nanodimensioni. Vi è una seria carenza di conoscenze sulla tossicità (proprietà pericolose per la salute) dei nanomateriali/nanoprodotti, in particolare sulla tossicità cronica. I test sugli animali suggeriscono che l'inalazione di varie nanoparticelle può essere collegata a un maggiore rischio di malattie polmonari, cardiovascolari e forse di tumori.

Spesso, tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori non dispongono di informazioni sufficienti sulla presenza di nanomateriali sul luogo di lavoro. In questo contesto, è nell'interesse delle due parti ricevere informazioni sui nanomateriali dai fornitori. Resta comunque responsabilità dei singoli datori di lavoro proteggere i loro lavoratori non solo dai rischi già identificati ma anche da quelli emergenti. Pertanto, la mancanza di conoscenze sulla proprietà pericolose delle nanoparticelle non legittima l'inazione e l'attesa che i rischi siano provati, anzi: una conoscenza insufficiente è un motivo di più per agire con precauzione.

Posizione della FETBB:

- *La legislazione europea dovrebbe essere resa "a prova di nanomateriali" incorporando tutti i possibili rischi ad essi associati nelle direttive sugli agenti chimici e sugli agenti cancerogeni e mutageni, tenendo così in considerazione tutti i rischi associati alle nanoparticelle.*
- *Per limitare al massimo i livelli di esposizione professionale ai nanomateriali, la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni dovrebbe fissare dei valori limite. Come prima misura si dovrebbero introdurre valori limite per l'esposizione al nero di carbonio nanotecnologico, al nano biossido di titanio e ai nanotubi di carbonio (CNT).*
- *I nanomateriali dovrebbero essere integrati in REACH modificando gli allegati in modo tale che i dichiaranti trasmettano informazioni adeguate sui nanomateriali all'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) e a tutta la filiera.*
- *Si dovrebbe introdurre un registro europeo delle nanoparticelle ai fini di una solida tracciabilità e conoscenza dei nanomateriali nel mercato europeo, collegando le specifiche nanoparticelle ai prodotti che le contengono.*
- *I nanomateriali dovrebbero rientrare nel quadro politico sulla Salute e Sicurezza della DG Occupazione per salvaguardare la protezione dei lavoratori esposti professionalmente e sostenere le attività di sensibilizzazione sulla valutazione dei rischi chimici sul luogo di lavoro e la formazione adeguata di addetti alla sicurezza.*
- *Si dovrebbero inoltre mettere a punto linee guida sull'adozione del principio precauzionale ai fini della sicurezza, in particolare per evitare esposizioni laddove i dati sui rischi siano carenti o le schede di sicurezza inadeguate.*
- *Servono ulteriori ricerche sull'uso professionale dei nanomateriali e sull'esposizione dei lavoratori, e anche studi epidemiologici sugli effetti per la salute; si dovrebbero avviare ampi programmi di ricerca in materia di nanomateriali in ambito lavorativo, inclusa una ricerca sulla reolamentazione degli stessi nel quadro delle direttive REACH e SeS.*

²² European Social dialogue project 2009 on nano in construction: <http://www.efbww.org/pdfs/Nano%20-%20final%20report%20ok.pdf> and European Social dialogue project 2012 on nano in furniture: <http://www.efbww.org/pdfs/Nano.pdf>

POLVERE DI LEGNO

L'esposizione alla polvere di legno comporta diversi rischi per i lavoratori del settore della lavorazione del legno. La polvere di legno può essere tossica e provocare irritazioni e ipersensibilità, diverse malattie dell'apparato respiratorio, mutazioni delle cellule del setto nasale interno e tumori. La polvere di legno è cancerogena per l'uomo (Gruppo 1). Allo stato attuale delle cose, nessun tipo di polvere di legno può essere dichiarato non cancerogeno.

Tenuto conto dei vari rischi per la salute, e in particolare della cancerogenicità, la FETBB sta perseguendo una comprensiva politica di prevenzione dell'esposizione alla polvere di legno. Questo significa in primo luogo una sostanziale riduzione dell'esposizione professionale (il legno non può essere rimpiazzato). A livello europeo occorre promuovere la prevenzione anche mediante lo scambio di buone prassi e la diffusione delle tecnologie più aggiornate per l'abbattimento delle polveri. Prevenzione significa anche che lavoratori e imprese devono poter contare su disposizioni generali come base di partenza da cui procedere. La prevenzione richiede un quadro giuridico specifico.

L'inclusione delle polveri di legno duro nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, ottenuta nel 1999, è stata una pietra miliare a livello europeo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il valore limite di 5 mg/m³ è troppo elevato e copre solo le polveri di legno duro, il che non è realistico visto che molti laboratori impiegano legni di vario tipo, duri e teneri.

Per di più, nella sua relazione n. 30²³, il Centro per la ricerca sul cancro di Lione conferma quanto affermato in precedenza nel suo studio del 1994 (Volume monografico 62), ossia che non si possono escludere effetti cancerogeni dai legni teneri.

La presentazione di una bozza di raccomandazione del comitato scientifico dell'UE sui limiti di esposizione professionale²⁴ ha incoraggiato il dibattito su una revisione. Un aspetto degno di nota è che lo SCOEL ha adottato un approccio generico, non si è cioè concentrato esclusivamente sulla cancerogenicità ma fornisce anche una panoramica degli altri rischi originanti dalla polvere di legno. Questo apre la strada a nuove considerazioni per una politica di prevenzione comprensiva. Altrettanto interessante, a questo proposito, è il fatto che lo SCOEL considera rischiosa per la salute un'esposizione inferiore a 1 mg/m³.

La raccomandazione dello SCOEL dice chiaramente che effetti nocivi per la salute si sono già manifestati a livelli di esposizione tra 0,5 e 1 mg/m³ di polvere respirabile, facendo riferimento a rapporti su disturbi delle vie respiratorie superiori e inferiori, asma e menomazione della funzione polmonare.

È sufficientemente provato che utilizzando le ultime tecnologie è possibile un abbattimento a un valore di 1 mg o inferiore per praticamente tutte attività interessate alla polvere di legno.

Posizione della FETBB:

- *Occorre migliorare il quadro giuridico a livello europeo.*
- *La direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni deve coprire tutti i tipi di polveri di legno*
- *Deve inoltre stabilire un valore limite che tenga in conto adeguatamente tutti i rischi per la salute.*
- *Dato che lo SCOEL considera un'esposizione inferiore a 1 mg/m³ rischiosa per la salute, la FETBB considera un valore limite di 1 mg/m³ come obiettivo immediato, e 0,5 mg/m³ di polvere respirabile come obiettivo a lungo termine.*

²³ IARC Technical Report No. 30 – Lione, 1998

²⁴ SCOEL - SCOEL/SUM/102 final

**European Federation of Building
and Woodworkers (EFBWW)**

B – 1000 Brussels

Tel.: +32/2/227 10 40

E-mail: info@efbh.be

www.efbww.org

European Federation
of Building
and Woodworkers

